



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 625 del 2011, proposto da: "Z", in qualità di esercente la potestà dei genitori sul minore Y, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Brandoni, Francesca Carbonari, con domicilio eletto presso l'Avv. Alessandro Brandoni, in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

- Comune di Cartoceto, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Marcello, con domicilio eletto presso l'Avv. Francesco Perugini, in Ancona, corso Mazzini, 7;
- Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Valentini, con domicilio eletto presso l'Avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, via Giannelli, 36;
- Regione Marche, non costituita;
- Ambito Territoriale Sociale n. 7 - Ente Capofila Comune di Fossombrone, rappresentato e difeso dagli avv. Nadia Prosperi,

Michela Prosperi, con domicilio eletto presso l'Avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, via Giannelli, 36;

per l'annullamento, previa sospensione,

- della delibera della Giunta Comunale n. 35 del 9/4/2011, avente ad oggetto il servizio di trasporto scolastico per i minori disabili – anno scolastico 2010/2011 – contributo alla. famiglia", con la quale il Comune di Cartoceto ha stabilito di sostenere le famiglie di studenti disabili che frequentano gli istituti superiori (scuole secondarie di secondo grado) con un contributo economico per i mesi aprile/giugno, pari ad Euro 10,00 giornalieri per studenti con disabilità che necessitano di assistenza al trasporto e Euro 15,00 giornalieri per studenti con disabilità motorie, che non possano utilizzare i mezzi pubblici;

- della conseguente nota prot. n. 0003853 del 20/4/2011 del Comune di Cartoceto con la quale, richiamando la delibera n. 35 del 9/4/2011, si è rappresentato all'odierna ricorrente che "ogni fine mese dovrà essere presentato all'Ufficio Servizi Sociali il riepilogo dei giorni di frequenza scolastica al fine dell'erogazione del contributo";

- nonché, per quanto occorrer possa, della nota della Provincia di Pesaro e Urbino prot. n. 29845 del 26/4/2011 e dell'allegato parere della Provincia di Pesaro e Urbino del 26/1/2010 relativo all'individuazione dell'ente competente a sostenere le spese per il trasporto degli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie superiori;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e collegato,

e per la condanna

delle Amministrazioni intimato al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cartoceto,
della Provincia di Pesaro e Urbino e dell'Ambito Territoriale Sociale
n. 7 - Ente Capofila Comune di Fossombrone;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla Provincia di Pesaro e
Urbino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 il dott.
Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- il presente ricorso, anche se formalmente proposto come domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo, è in realtà un ricorso avverso il silenzio-inadempimento della P.A. Ciò sia perché l'atto impugnato è addirittura favorevole alla ricorrente, sia perché esso viene censurato solo “...*nella parte in cui non prevede...*” (l'attivazione del servizio richiesto dalla sig.ra X per conto della figlia minore Y);
- posta la questione in questi termini, è superato anche l'eventuale problema della giurisdizione dell'adito Tribunale Amministrativo, atteso che il presente ricorso è finalizzato ad indurre il Comune o la Provincia ad attivare un servizio pubblico a domanda individuale, per cui la materia a cui si riferisce sostanzialmente la controversia rientra nella giurisdizione del G.A. (art. 133, let. c), cod. proc.

amm.);

- nel merito il ricorso va accolto.

Dal punto di vista procedurale, l'art. 117, comma 1, cod. proc. amm., ha eliminato l'onere della previa diffida all'amministrazione, mentre, per quanto concerne il termine per la proposizione della domanda, il problema non si pone, trattandosi di inadempimento "permanente" (visto che l'attivazione del servizio viene chiesta sia per l'ormai decorso anno scolastico 2010/2011 che per i prossimi, sino al termine del ciclo di istruzione di scuola secondaria di II grado).

Dal punto di vista sostanziale, invece, la normativa vigente, sia statale che regionale, stabilisce l'obbligo per le amministrazioni competenti di garantire il servizio di che trattasi anche ai soggetti diversamente abili che frequentano la scuola secondaria di II grado. Ma del resto, nell'atto impugnato, ciò non viene negato dal Comune, il quale ha ritenuto che la relativa competenza sia della Provincia.

A questo proposito va evidenziato che la ricorrente, su invito del Tribunale, ha esteso il contraddittorio al Comune di Fossombrone, in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 7; costituendosi in giudizio, il citato Comune ha però eccepito di non avere la competenza relativamente al servizio di che trattasi (che non è previsto nel Piano d'Ambito approvato dal Comitato dei Sindaci per il corrente anno).

Pertanto, legittimato passivo del presente ricorso è il Comune di Cartoceto, il quale aveva quantomeno l'obbligo di segnalare la necessità di istituire il servizio di che trattasi in occasione delle adunanze annuali del Comitato dei Sindaci dell'A.T.S. n. 7 finalizzate alla predisposizione del piano d'Ambito. E' evidente,

infatti, che l'A.T.S. non è in grado di sapere se nei singoli Comuni vi è necessità di istituire il servizio di trasporto scolastico per gli studenti disabili, quanti sono gli utenti che chiedono di fruirne in ciascun anno scolastico e quali sono le scuole da essi frequentate (questi sono dati essenziali - anche e soprattutto ai fini della stima degli oneri discendenti dall'attivazione del servizio - che può conoscere solo il singolo Comune in cui risiedono gli studenti disabili).

Peraltro, poiché le giustificazioni inerenti le problematiche di natura organizzativa (indubbiamente presenti per un Comune di ridotte dimensioni quale è Cartoceto) non sono trascurabili, alla soluzione del problema debbono concorrere la Provincia o l'Ambito Sociale a cui appartiene il Comune (oltre che la Regione per gli aspetti finanziari, come del resto prevede l'art. 12 della L.R. n. 18/1996).

Ma in ogni caso, il Comune (a cui è rimessa la competenza in materia, come risulta dall'art. 12, let. e), della L.R. n. 18/1996 e s.m.i., nonché dalle varie deliberazioni del Consiglio Regionale adottate in materia – vedasi, per tutte, la del. n. 102 del 2008) non può trincerarsi dietro difficoltà operative, visto che il servizio in parola è destinato a soggetti svantaggiati e quindi le esigenze di questi ultimi hanno la priorità, in base al principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 3, comma 2, Cost.

Quanto alla competenza va infine osservato che rientra nella potestà legislativa delle Regioni – soprattutto dopo la riforma del Titolo V della Costituzione - ripartire fra gli enti sub-regionali le competenze relative alla materia di che trattasi in maniera diversa rispetto alle previsioni della legge statale (legge statale che nella specie è entrata in vigore prima della L. Cost. n. 3/2001), e ciò anche in ragione del

principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost.

Naturalmente, visto che il corrente anno scolastico è ormai decorso, il servizio dovrà essere attivato in vista dell'inizio dell'a.s. 2011/2012 (mentre la mancata attivazione del servizio per l'a.s. 2010/2011 sarà oggetto di valutazione nell'ambito dell'esame della domanda risarcitoria);

- in conclusione, va accolta la domanda di condanna del Comune a provvedere nel senso summenzionato (il che "assorbe" anche le questioni sollevate con il ricorso incidentale proposto dalla Provincia di Pesaro e Urbino), mentre, ai sensi dell'art. 117, comma 6, cod. proc. amm., per l'esame della domanda risarcitoria va fissata l'udienza pubblica di trattazione secondo il rito ordinario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie la domanda di condanna del Comune di Cartoceto a provvedere, nei sensi di cui in motivazione;
- fissa per la trattazione della domanda risarcitoria l'udienza pubblica del 22 novembre 2012;
- rinvia al definitivo la pronuncia sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Tommaso Capitanio, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/08/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)